

Tariffa professionale ed etica

Abbiamo evidenziato nel precedente intervento [*L'Architetto* n.138, *n.d.r.*]

la stretta correlazione tra prodotto qualificato e onorario, qualificato nel senso di evidenziare la consapevolezza che la tariffa costituisce il problema centrale della nostra attività professionale.

Non tanto per la sua valenza economica, pur importante, quanto per il suo collegamento all'aspetto qualitativo o specificamente culturale del nostro lavoro.

Perché non possiamo riconoscerci in attività d'impresa? Questo è il nodo del problema che merita un'attenta analisi.

Lo scopo, il fine ultimo dell'attività d'impresa è il profitto. È giusto che sia così!

Semplicemente, ad un impiego di mezzi deve corrispondere una contropartita economica.

Ma nell'ambito della professione il «prodotto» non è il risultato di una semplice offerta di «mezzi»; le scelte per ottenere il prodotto migliore per il soddisfacimento dei bisogni discendono da un sapere acquisito che non può prescindere da valutazioni profonde filtrate dalla sensibilità personale del professionista e da una speciale visione del mondo.

Sgombrato il campo dal colpevole equivoco, senz'altro strumentale, che vorrebbe riconoscere alla libera professione la qualifica di attività d'impresa, dobbiamo individuare un confine ideale, da non superare, che tenga conto del binomio onorario-qualità, che non coincide col binomio prezzo-servizio.

È ora di non confondere ulteriormente «servizio» con «prestazione professionale» come artatamente in questi ultimi tempi alcuni, forse in malafede, sostengono.

In questa estrema confusione, occorre attestarci su alcuni punti fermi in materia di tariffe ed etica.

Non facciamoci illusioni: molte cose inevitabilmente dovranno cambiare.

Non dobbiamo però rinunciare, nel cambiamento, ad affermare i valori in cui crediamo: quei valori dell'etica applicata al nostro lavoro e allo stretto rapporto con il corrispettivo economico che ne deriva.

C'è un evidente tentativo attraverso il Regolamento d'attuazione della Legge 415/98 sui Lavori Pubblici di mettere in discussione il rispetto dei minimi tariffari, peraltro riconosciuti dalla stessa Legge. Dobbiamo accettare «obtorto collo» lo sconto fino al 20% a favore delle Amministrazioni Pubbliche previsto dalla L. 155/89 [una sorta di «riconoscimento» alle Amministrazioni che si accontenteranno di meno!!!]

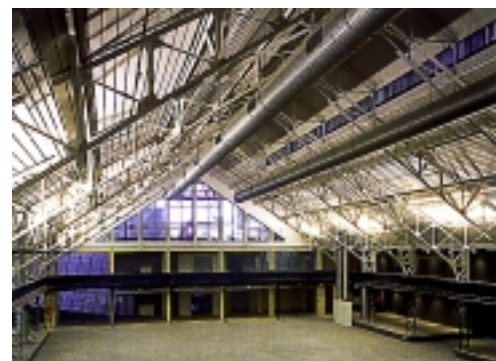
Altre indicazioni contenute nella legge e nel regolamento, gravano i professionisti di oneri che presentano incertezze tariffarie, col rischio che i minimi vengano rispettati solo nominalmente.

Sono irritanti o perlomeno curiosi e per noi profani addirittura incomprensibili, i pareri di insigni legali che ammettono le spese pari a zero. È possibile anche questo nella confusione normativa vigente!

L'annunciata proposta formulata dal CNA congiuntamente agli Ingegneri e all'OICE per il Ministero dei Lavori Pubblici, conduce certamente a radicali cambiamenti tariffari: pur ancorandosi alla tariffa vigente, ne fornisce una interpretazione alla luce delle nuove problematiche introdotte dalla recente legge 415/98.

Occorre individuare e normare le prestazioni da inserire nella Tabella B della Tariffa, richiamando ciò che la legge 415/98 prevede:

- ➔ prestazioni non afferenti alle competenze di architetti e ingegneri [geologi, ecc.]
- ➔ prestazioni che possono essere svolte da entrambe le categorie e da altre figure professionali [Dlgs.494/96, rilievi, ecc.]
- ➔ prestazioni esclusive degli architetti e degli ingegneri.



Da ciò discende che non tutte le prestazioni possono rientrare nella tabella B. Ne dovrebbero essere escluse:

- le competenze per indagini geologiche
- le competenze relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro
- le competenze per attività di supporto [Responsabile del procedimento articolo 7, comma 5]

Tali prestazioni, non rientranti nella tabella B, dovrebbero essere compensate con altre percentuali all'interno di sottocategorie della tabella A.

Le prestazioni che non sono di competenza degli architetti e degli ingegneri dovranno essere sottoposte ai rispettivi organi di categoria [geologi, ecc.]

È opportuno inoltre che la curva che scaturisce dalle percentuali della tabella A, rivisitata a seguito delle nuove prestazioni richieste ed esorbitanti dall'ambito progettuale come definito dalla legge 143/49, debba rimanere all'interno di una fascia media europea per i compensi professionali, e ciò anche in funzione di una percentualizzazione diversa delle aliquote di tabella B.

Si ritiene che per una più attenta articolazione dei compensi potrebbe essere cogente l'istituzione, all'interno delle percentuali di tabella A, di graduazioni che riconoscano i diversi gradi di difficoltà dell'opera da progettare, pur nella medesima tipologia di intervento.

Nel calcolo degli onorari sarà necessario considerare il corrispondente valore monetario della progettazione integrale e coordinata, modulando l'impegno del coordinatore con aliquote riferite ai momenti della progettazione definitiva ed esecutiva.

Spese vive e vacanze potranno essere elencate a piè di lista.

Per quanto riguarda gli oneri assicurativi obbligatori, si propone, data la loro variabilità e la ricaduta penalizzante sull'onorario, che debbano essere determinati periodicamente con apposita norma emanata dal Ministero competente.

Di seguito, vengono elencati i sistemi tariffari vigenti nei Paesi europei. Si può dedurre che l'attuale situazione tariffaria italiana è in linea, sostanzialmente, con quella dei colleghi d'oltralpe laddove vige un tariffario ufficiale. È comunque molto diffusa la discrezionalità del rapporto economico tra professionista e cliente.

www.cna-architetti.org/cna.htm

TARIFFE IN EUROPA

AUSTRIA

Il tariffario è ufficiale e viene adeguato ogni anno.

BELGIO

La tariffa è fondata su norme deontologiche stabilite dall'Ordine Professionale. Vi è definizione della prestazione in funzione del valore e natura dei lavori, a percentuale, a forfait, a tariffa oraria, per ridurre le imprecisioni riguardo all'interpretazione dei medesimi. L'onorario è reso obbligatorio dall'Ordine degli Architetti, che ne vieta la deroga con sanzioni disciplinari talora con discussioni anche in sede Giudiziaria.

DANIMARCA

I tariffari non hanno valore legale [cogente] ma le indicazioni dell'Ordine, pur non essendo vincolanti sono fortemente indicative. Stipula attraverso un libero contratto. Il riferimento di valore è anche qualitativo della prestazione.

FINLANDIA

Dal 1991 non vige un sistema tariffario di riferimento.

FRANCIA

Esiste un CCAG [accordo contrattuale tipo per rapporti con privati] e un CCAP [per lavori pubblici]. Nel mercato privato, dopo l'ordinanza del 1986 è vietato.

GERMANIA

La tariffa è obbligatoria e si tratta di una legge federale valida sia per ingegneri sia per Architetti per qualsiasi tipo d'opera compiuta. È stata recentemente rivista ed è entrata in vigore il 1° Gennaio 1996.

GRECIA

La tariffa è obbligatoria sia per appalti pubblici sia privati; poiché si tratta di importi piuttosto bassi viene utilizzata nel settore pubblico e meno frequentemente in quello privato.

IRLANDA

Il RIAI [Royal Institute of the Architects of Ireland], organismo governativo, pubblica un tariffario che gli architetti possono consultare per la determinazione dell'onorario in base ai diversi livelli di servizio prestato. Questo tariffario viene preso a modello non solo dai soci, ma anche da molti altri settori industriali. Gli onorari per servizi professionali possono essere calcolati a percentuale, a discrezione o a vacanza. Solo i Membri del RIAI sono obbligati a rispettare le percentuali. Gli onorari da pagare a professionisti privati per incarichi commissionati dalla Pubblica Amministrazione sono regolati da una circolare emanata dal Department of Finance [Circolare 11/97], che fa riferimento all'American Brook Act.

OLANDA

È regolata dagli standard delle condizioni lavorative del «Standard Voorwaarden Rechtsverhouding Opdrachtgever-Architect» del 1997. Queste norme definiscono la natura e lo scopo di una commessa di architettura e suddividono le commesse in fasi, oltre a definire ciò che potremmo definire opere accessorie richieste ad un architetto al di fuori della pratica comune [studi di fattibilità, ecc.]. Queste norme indicano ad esempio le modalità mediante le quali un architetto può essere remunerato: sulla base dei costi delle opere [in percentuale a scendere e su tipologie di edifici]; sulla base del tempo speso per redigere il progetto; a forfait.

PORTOGALLO

La tariffa non ha carattere obbligatorio e pur essendo prevista dal Governo ha carattere indicativo sia nel settore pubblico sia privato. Nel settore pubblico si fa riferimento ad essa con maggiore frequenza.

REGNO UNITO

Non vi sono tariffe cogenti. Vi è una guida pubblicata dal RIBA [Royal Institute of British Architects] che definisce il riferimento economico corrispondente alla prestazione, tuttavia il mercato spesso non è disposto a compensare adeguatamente, secondo la tariffa indicativa, il professionista. Il compenso è spesso oggetto di contrattazione con il professionista.

SPAGNA

Un recente decreto legge che risale all'Aprile 1997 stabilisce un tariffario non obbligatorio. Gli Ordini predispongono modelli orientativi di contratto sia per il settore pubblico che per quello privato.

SVEZIA

Esiste un libero negoziato tra il cliente e l'Architetto per la definizione della tariffa.